

QUESITI/RISCONTRI

P.3078 - Palazzo San Giorgio – Porto di Genova: Servizio di Ingegneria verifica della vulnerabilità sismica e idoneità statica.

Quesito 1)

Si richiede solo per conferma che per ogni servizio presentato per l'offerta tecnica A, si posso presentare per un ognuno numero di 10 facciate in formato A3. Oppure se s'intende che il numero di 10 sia il totale delle facciate per tutti i servizi.

Riscontro quesito 1)

Si conferma che per quanto attiene il servizio di cui al punto A, il concorrente dovrà descriverne le caratteristiche in 10 facciate in tutto, compresa la copertina.

Quesito 2)

Al punto B1.4 della relazione metodologica viene richiesta la certificazione UNI EN ISO 9001; volendo partecipare in RTP per ottenere i 3 punti è sufficiente che la certificazione sia posseduta da una mandante? A pagina 4/5 dell'Allegato 1 (Criteri di valutazione dell'offerta) quando si parla dei lavori analoghi a comprova del punto A (professionalità ed adeguatezza dell'offerta) risulta che gli incarichi più rilevanti siano: a) procedure di progettazione di opere pubbliche; cosa si intende? Va bene qualsiasi livello di progettazione? Va bene anche un edificio non vincolato?

Riscontro quesito 2)

Si specifica che concorrerà all'attribuzione del punteggio anche il possesso della certificazione ISO da parte di un solo componente del raggruppamento. La commissione giudicatrice valuterà sulla base delle certificazioni possedute in seno ai Raggruppamenti l'attribuzione del punteggio massimo.

Inoltre si precisa che per procedure di progettazione si intende "servizi di progettazione di architettura e ingegneria", di qualsiasi livello di progettazione, anche di edifici non vincolati.

Quesito 3)

richiediamo se i 3 servizi del punto A potranno essere descritti in 10 facciate in tutto, oppure per ogni singolo servizio sono ammesse 10 facciate e quindi 30 in totale?

Riscontro quesito 3)

Per quanto riguarda i servizi che possono essere indicati sono un massimo di 3 illustrati ognuno con un fascicolo (testo e immagini) in formato a3 di massimo 5 pagine (10 facciate compresa la copertina).

Quesito 4)

Si fa presente che come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Se tale prestazione come risulta debba essere ricompresa nell'incarico, occorre dichiarare il cd. subappalto necessario per tale prestazione. Inoltre si riporta che fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 (cd. "sblocca cantieri"), ossia l'indicazione della terna di subappaltatori, rispettivamente negli appalti e nelle concessioni. Si richiede quindi di poter dichiarare solamente la volontà di servirsi del c.d. subappalto necessario (per le prove di laboratorio) ma senza già in questa fase, comunicare la terna dei subappaltatori e di fornire quindi la loro eventuale documentazione

Riscontro quesito 4)

Le prove dovranno essere eseguite, durante lo svolgimento del servizio, da un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., ivi compresi i laboratori accreditati secondo quanto previsto al comma 2, del detto articolo.

Si conferma che non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori.

QUESITO 5)

al fine di poter sviluppare una metodologica completa e pertinente, cortesemente chiede di poter visionare la documentazione indicata a pag. 7 del Capitolato tecnico.

Riscontro quesito 5)

Il materiale di pagina 7 è di seguito riportato:

1. Planimetrie dell'immobile oggetto d'intervento in formato PDF,DWG;
2. Grafici storici del fabbricato;
3. Documentazione fotografica;
4. Dichiarazione di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004, e relativa relazione storico - artistica (Ministero per i Beni e le Attività Culturali);
5. Relazione tecnica relativa a un'indagine diagnostica sugli elementi strutturali lignei della cella campanaria di Palazzo San Giorgio a Genova.
6. Elaborati grafici e relazione tecnica relativa agli esiti di un'indagine di diagnostica sul fabbricato in corso di redazione e ad oggi non ancora completata.
7. Elaborati tecnici illustrativi e certificazione di conformità dei lavori e dei materiali impiegati relativi ad un intervento di somma urgenza post sisma del 2012 eseguito sulle strutture principali di una porzione della copertura.

Si specifica che i primi 4 punti sono gli allegati 3,4,5,6 della perizia, i punti 5 e 6 relativi alla diagnostica non sono stati consegnati poiché non ancora compilati durante la fase di redazione del servizio in gara e ritenuti influenti ai fini della formulazione dell'offerta economica, per la quale si chiede di fare riferimento solo ed esclusivamente all'elaborato economico.

QUESITO 6)

si chiede cortesemente di chiarire se, a fronte di quanto riportato nella modulistica di gara relativa alla "Domanda di partecipazione" e "Offerta economica" sia necessario apporre la marca da bollo sia sull'uno che sull'altro documento, oppure se sia sufficiente, come d'uso, apporre la marca da bollo solamente su uno dei due documenti.

RISCONTRO QUESITO 6)

Si conferma la necessità di apporre la marca da bollo su entrambi i documenti di gara.

QUESITO 7)

il requisito in merito alla certificazione del personale addetto alle prove non distruttive secondo la UNI EN ISO 9712 può essere subappaltato?

RISCONTRO AL QUESITO 7)

Si specifica che la prestazione inerente le prove non distruttive condotte eseguite secondo la normativa vigente possono essere oggetto di subappalto.

QUESITO 8)

In merito alla gara in oggetto con la presente si chiede formalmente chiarimento sull'effettiva applicabilità del requisito (a pag. 6 del Capitolato): "Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'esecuzione di prove su materiali da costruzione ai sensi dell'art. 59 del DPR 380 ex. aet. 20 Legge nr. 1086/71" e successivi punti. Si ricorda infatti che, ai sensi delle NTC 2018 e della circolare emanata dal CSLLPP: "Prime applicazione del D.M. 17.01.2018, riportante l'aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" , alle procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale" (allegata e con relativo passaggio evidenziato) sono soggette a tale limite (ed autorizzazione) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le prove DISTRUTTIVE (carotaggi e prelievi di barre) e NON eventuali prove non distruttive che, nel Vostro caso, risultano preponderanti rispetto al complesso della Campagna Diagnostica e possono essere eseguite da qualsiasi Società specializzata, anche non in possesso dei requisiti generali ex. art. 20 Lex. 1086/71. Il tutto, ovviamente, subappaltando a laboratorio autorizzato ex. art. 59 i soli prelievi di campioni, come da norma. Si precisa inoltre che, il vigente art. 59, al comma 2, prevede che il Ministero possa autorizzare altri laboratori ad effettuare le prestazioni di cui al punto c-bis , ovvero quelle oggetto dell'avviso in questione: prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. In materia è stata emessa la Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC avente ad oggetto: Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. In particolare quest'ultima prevede, in fase di prima applicazione, che le autorizzazioni di cui sopra potranno essere rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale a decorrere da un anno dalla pubblicazione della Circolare stessa e quindi, soltanto dal 3 dicembre 2020. Ad oggi, pertanto, non esistono soggetti autorizzati ad eseguire le prove oggetto degli Avvisi. Il combinato disposto delle NTC 2018 e dell'art. 59 del DPR 380/01 limita alla sola azione del campionamento del materiale in opera e quindi, non l'intero oggetto dell'appalto di servizi, ad un Laboratorio autorizzato. Si chiede pertanto che tale requisito venga correttamente riformulato.

RISCONTRO A QUESITO 8)

In riferimento a quanto previsto dal capitolato per quanto concerne i certificati emessi da laboratori accreditati ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 si precisa che tale previsione è da intendersi riferita al prelievo dei campioni per le prove distruttive (carotaggi sul calcestruzzo e prelievo barre d'armatura) in conformità a quanto indicato al capitolo C.8.5.3 della Circolare C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
Estratto Circolare esplicativa NTC 2018.

C8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Il § 8.5.3 delle NTC tratta della conoscenza delle caratteristiche di resistenza e deformabilità dei materiali con i quali è realizzato un fabbricato.

La norma prevede che per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001. Ciò fa riferimento, esclusivamente, al prelievo dei campioni per le prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso articolo 59 del DPR 380/01.

In tal senso le NTC hanno voluto ricondurre ad un modello unitario - in termini di qualità e responsabilità - l'intero loro processo costruttivo e, conseguentemente anche l'attività di prelievo, quale ad esempio il carotaggio, giacché le prove comprendono ogni fase: dal prelievo del materiale, alla verifica fisica, chimica e meccanica della carota stessa. Il carotaggio costituisce una prima analisi, almeno qualitativa, di resistenza fisica del campione che si sta prelevando; l'operazione di carotaggio stessa è, inoltre, in grado di influenzare in maniera determinante, essa stessa, la resistenza fisica del campione che si sta prelevando,

QUESITO 9)

presente si chiede se in questo frangente di difficoltà di accesso agli uffici postali, se gli F23 possono essere sostituiti con l'utilizzo di marche da bollo accompagnate da una dichiarazione di uso esclusivo delle stesse per la gara in oggetto

RISCONTRO A QUESITO 9)

Si conferma che è possibile procedere al pagamento dell'imposta detta secondo le modalità indicate e conformemente a quanto previsto sul tema dall'Agenzia delle Entrate.

QUESITO 10)

Si chiede se in luogo del CERTIFICATO rilasciato dall'ente certificatore ACCREDIA di cui all'oggetto, è AMMISSIBILE una certificazione da parte dell'AUDITOR incaricato da ACCREDIA, oppure una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI

CERTIFICAZIONE (ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) di aver superato positivamente quanto previsto per l'ottenimento di suddetta CERTIFICAZIONE (compreso dimostrazione da parte di ACCREDIA di aver assolto gli obblighi amministrativi previsti). Questo perché, nella attuale emergenza sanitaria in corso COVID-19, suddetto ente è in grave ritardo (qualche mese) per il rilascio del CERTIFICATO richiesto.

RISCONTRO QUESITO 10)

Si conferma che è possibile procedere mediante le modalità indicate.
Resta fermo quanto previsto da Capitolato Tecnico ai fini della maturazione del detto requisito.

QUESITO 11)

Si chiede se per l'attribuzione del punteggio di cui ai punti B.1.4) e B.2.1.) della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si possa fare affidamento sulle capacità tecniche possedute dal subappaltatore indicato (c.d. subappalto qualificante).

RISCONTRO 11)

Per quanto richiesto ed in prima analisi, non paiono esserci preclusioni rispetto a quanto formulato, tuttavia resta salva la discrezionalità, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, della Commissione Giudicatrice all'uopo costituita.

Aggiornamento al 13/05/2020